

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 600/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2352/95<sup>(3)</sup>, in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cumarina, classificata nel codice NC ex 2932 21 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.

Con il regolamento (CE) n. 212/96<sup>(4)</sup> il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi, che scade il 9 aprile 1996.

### B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte:

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU n. L 239 del 7. 10. 1995, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 del 6. 2. 1996, pag. 1.

— CEFIC, per conto dell'industria comunitaria,

— Tianjin No 1 Perfumery Factory, esportatore/ produttore della Repubblica popolare cinese,

— British Essential Oil Association e gli importatori collegati (BEOA), per conto della maggior parte degli utilizzatori e degli importatori nella Comunità,

— Vereinigung der am Drogen- und Chemikalien-Gross- und Aussenhandel beteiligten Firmen (VDC), per conto dell'importatore Paul Kaders GmbH, Hamburg, Germania.

- (3) I servizi della Commissione hanno esaminato le osservazioni scritte presentate dalle parti interessate e ne hanno tenuto debitamente conto.

### C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

- (4) La VDC ha ripetuto che la cumarina cinese e quella prodotta dalla Rhône-Poulenc non possono essere considerate prodotti simili. In particolare è stato affermato che i prodotti cinesi e quelli comunitari erano ottenuti da diverse materie prime e con processi di produzione differenti e che pertanto il prodotto cinese era di qualità inferiore e non poteva essere utilizzato per tutte le applicazioni del prodotto comunitario.

A titolo provvisorio era stato tuttavia stabilito che i due prodotti sembravano quasi interamente intercambiabili e che le differenze qualitative non incidavano sulla definizione di prodotto simile. Le questioni inerenti al prodotto simile sono state esplicitamente trattate nei punti 11 e 12 del regolamento sul dazio provvisorio. Poiché la VDC ha riprodotto le argomentazioni presentate prima dell'imposizione del dazio provvisorio e non ha fornito nuovi elementi di prova, sono confermate le risultanze provvisorie.